ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 16

Modifiche alla legge istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione

Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - L'esercizio diretto o indiretto dell'attivita' di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a societa' esercenti tali attivita', e' precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti";

2) alla lettera c) dell'articolo 4, dopo le parole: "contro il patrimonio", sono aggiunte le seguenti: "per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni";

3) al numero 1) dell'articolo 5, dopo le parole: "pubblica o privata", sono aggiunte le seguenti: "o di una impresa prevista dall'articolo 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione".

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-16-modifiche-alla-legge-istitutiva-dell-albo-nazionale-degli-agenti-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it